



Codice delle obbligazioni (Trasparenza concernente lo sviluppo sostenibile)

Avamprogetto

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:

I

Il Codice delle obbligazioni² è modificato come segue:

Art. 728a

a. Oggetto e portata della verifica

¹ L'ufficio di revisione verifica se:

5. vi siano contraddizioni tra il conto annuale ed eventualmente di gruppo, da una parte, e la relazione sullo sviluppo sostenibile, dall'altra.

Titolo dopo l'articolo 964

Capo sesto: Trasparenza concernente le questioni dello sviluppo sostenibile

Art. 964a

A. Principio

Le seguenti imprese presentano una relazione annuale sullo sviluppo sostenibile:

1. le società di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 2 lettera c numeri 1 e 2 della legge del 16 dicembre 2005³ sui revisori (LSR);
2. le imprese che oltrepassano, per due esercizi consecutivi, due dei valori seguenti:
 - a. somma di bilancio di 25 milioni di franchi,
 - b. cifra d'affari di 50 milioni di franchi,

RS

¹ FF ...

² RS **220**

³ RS **221.302**

- c. 250 posti di lavoro a tempo pieno in media annua;
3. le imprese che secondo l'articolo 963 sono tenute a presentare un conto di gruppo e che insieme alle imprese controllate superano, per due esercizi consecutivi, due dei valori di cui al numero 2.

Art. 964b

B. Eccezioni ¹ Sono dispensate dall'obbligo di cui all'articolo 964a le imprese:

1. controllate da un'impresa:
 - a. tenuta in forza dell'articolo 964a a presentare una relazione sullo sviluppo sostenibile, o
 - b. tenuta in forza del diritto estero a presentare una relazione equivalente;
2. che da sole o unitamente alle imprese da esse controllate, siano queste svizzere o estere, non superano, per due esercizi consecutivi, almeno due dei seguenti valori:
 - a. somma di bilancio di 450 000 franchi,
 - b. cifra d'affari di 900 000 franchi,
 - c. dieci posti a tempo pieno in media annua.

² Le imprese che non redigono una relazione propria sullo sviluppo sostenibile indicano nell'allegato del conto annuale l'impresa nella cui relazione sono incluse. Pubblicano tale relazione.

Art. 964c

C. Scopo e contenuto della relazione ¹ La relazione sullo sviluppo sostenibile fornisce ragguagli sulle seguenti questioni:

1. ambientali, in particolare la situazione relativa al raggiungimento dell'obiettivo delle emissioni nette di gas serra pari a zero entro il 2050 per limitare il riscaldamento globale a 1,5°C rispetto al livello preindustriale;
2. sociali, comprese quelle in materia di personale;
3. in materia di diritti dell'uomo;
4. in materia di governo d'impresa, compresi provvedimenti organizzativi volti a contrastare la corruzione.

² La relazione deve comunicare le informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni dello sviluppo sostenibile nonché le informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni dello sviluppo sostenibile influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.

³ La relazione contiene in particolare:

1. una descrizione del modello e della strategia aziendali dell'impresa;
2. una descrizione degli obiettivi temporalmente definiti dell'impresa connessi alle questioni dello sviluppo sostenibile;

3. una descrizione del ruolo dell'organo superiore di direzione o amministrazione per quanto riguarda le questioni dello sviluppo sostenibile;
4. una descrizione delle politiche dell'impresa in relazione alle questioni dello sviluppo sostenibile;
5. informazioni su eventuali sistemi di incentivi connessi alle questioni dello sviluppo sostenibile e destinati ai membri dell'organo superiore di direzione o amministrazione;
6. una descrizione delle procedure di dovuta diligenza applicate dall'impresa in relazione alle questioni dello sviluppo sostenibile;
7. una descrizione dei principali impatti negativi, effettivi o potenziali, sulle questioni dello sviluppo sostenibile o delle questioni dello sviluppo sostenibile, legati alle attività dell'impresa e alla sua catena del valore, nonché una descrizione delle misure per identificare e monitorare tali impatti;
8. una descrizione delle misure dell'impresa per prevenire o attenuare gli impatti negativi, effettivi o potenziali, di cui al numero 7, o per porvi rimedio o fine, e una descrizione dei risultati di tali misure;
9. una descrizione dei principali rischi per l'impresa connessi alle questioni dello sviluppo sostenibile e una descrizione delle modalità di gestione di tali rischi adottate dall'impresa;
10. gli indicatori rilevanti per le informazioni di cui ai numeri 1-9.

⁴ Le informazioni menzionate nei capoversi 1 e 3 comprendono indicazioni sulle attività dell'impresa e sulla sua catena di valore, comprese le indicazioni sui suoi prodotti e servizi, le sue relazioni d'affari e le sue catene di approvvigionamento.

⁵ Le informazioni soddisfano le norme relative alla relazione sullo sviluppo sostenibile applicate nell'Unione europea o altre norme equivalenti. L'impresa applica le norme scelte nella loro integralità a tutte le informazioni richieste dal presente articolo e le menziona nella relazione sullo sviluppo sostenibile. Il Consiglio federale designa le norme.

⁶ Se l'impresa controlla, ai sensi dell'articolo 963 capoverso 2, da sola o unitamente ad altre imprese, una o più imprese in Svizzera o all'estero, la relazione sullo sviluppo sostenibile informa in merito a tutte le imprese.

⁷ La scelta della norma applicata spetta all'organo superiore di direzione o di amministrazione, salvo che lo statuto non disponga altrimenti o che tale scelta sia operata dall'assemblea generale.

⁸ La relazione è redatta in una delle lingue nazionali o in inglese.

Art. 964^{bis}

D. Verifica

¹ Le imprese fanno verificare le informazioni sulle questioni dello sviluppo sostenibile da:

1. un'impresa di revisione che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 6a LSR⁴,
o
2. un organismo di valutazione della conformità che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 6b LSR.

² Il Consiglio federale disciplina il grado di approfondimento della verifica, in particolare se la verifica deve rilevare fatti che inducono a concludere che le informazioni sulle questioni dello sviluppo sostenibile contenute nella relazione sono incomplete o errate oppure se la verifica deve accertare se le informazioni sulle questioni di sostenibilità contenute nella relazione sono complete e veritiere. Nel farlo, il Consiglio federale si basa sugli sviluppi internazionali.

³ Alle imprese di revisione e agli organismi di valutazione della conformità incaricati della verifica si applicano per analogia almeno i seguenti requisiti posti all'ufficio di revisione:

1. indipendenza (art. 728 e art. 11 LSR);
2. relazione di revisione (art. 728b);
3. avvisi obbligatori (Art. 728c cpv. 1 e 2);
4. nomina (art. 730 cpv. 2-4);
5. durata del mandato (art. 730a);
6. raggugli e segreto (art. 730b);
7. documentazione e conservazione (art. 730c).

⁴ Le disposizioni sull'indipendenza si applicano per analogia anche alle imprese che contribuiscono alla relazione sullo sviluppo sostenibile nell'ambito della catena di approvvigionamento.

Art. 964^{ter}

¹ La relazione sullo sviluppo sostenibile è redatta in un formato elettronico unico; il formato corrisponde a una norma usata su scala internazionale.

² La relazione necessita dell'approvazione dell'organo superiore di direzione o di amministrazione nonché dell'approvazione dell'organo cui compete l'approvazione del conto annuale.

³ L'organo superiore di direzione o di amministrazione provvede affinché la relazione sullo sviluppo sostenibile e la relazione di verifica siano:

1. pubblicate per via elettronica subito dopo l'approvazione del conto annuale;
2. accessibili al pubblico per dieci anni almeno.

⁴ L'articolo 958f si applica per analogia alla tenuta e alla conservazione delle relazioni.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

Disposizione transitoria della modifica del ...

Agli esercizi in corso al momento dell'entrata in vigore e agli esercizi che iniziano nei due anni successivi all'entrata in vigore si applica il diritto anteriore.

IV

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Allegato
(n. 2)

Modifica di altri atti normativi

1. Legge del 16 dicembre 2005⁵ sui revisori

Art. 2 Definizioni

Nella presente legge s'intende per:

a. *servizi di revisione*:

3. verifiche che, secondo l'articolo 964^{bis} CO, sono eseguite da un'impresa di revisione o da un organismo di valutazione della conformità;

^{bis}. *organismi di valutazione della conformità*: imprese individuali, società di persone o persone giuridiche iscritte nel registro di commercio che forniscono valutazioni della conformità;

Prima del titolo della sezione 3

Sezione 2a: Disposizioni particolari sull'abilitazione a eseguire verifiche dello sviluppo sostenibile

Art. 6a Imprese di revisione

¹ È abilitata alla verifica dello sviluppo sostenibile di società di interesse pubblico (art. 964a n. 1 CO) un'impresa di revisione che:

⁵ RS 221.302

- a. secondo l'articolo 9 capoverso 1 è abilitata in quanto impresa di revisione sotto sorveglianza statale; e
- b. è adeguatamente organizzata per eseguire la verifica.

² È abilitata alla verifica dello sviluppo sostenibile di altre imprese (art. 964a n. 2 e 3 CO) un'impresa di revisione che:

- a. è abilitata a esercitare la funzione di perito revisore secondo l'articolo 6; e
- b. è adeguatamente organizzata per eseguire la verifica.

³ È abilitata a dirigere verifiche dello sviluppo sostenibile (verificatore responsabile) una persona che:

- a. è abilitata a esercitare la funzione di perito revisore secondo l'articolo 4; e
- b. dispone delle conoscenze specialistiche e dell'esperienza professionale necessarie per la verifica dello sviluppo sostenibile.

Art. 6b Organismi di valutazione della conformità

¹ Un organismo di valutazione della conformità è abilitato alla verifica dello sviluppo sostenibile di società di interesse pubblico (art. 964a n. 1 CO) ed è soggetto alla vigilanza statale se:

- a. garantisce che tutte le persone che dirigono le verifiche dispongono dell'abilitazione corrispondente;
- b. la sua struttura dirigenziale garantisce che i singoli mandati sono sufficientemente sorvegliati;
- c. è adeguatamente organizzato per eseguire la verifica;
- d. garantisce il rispetto degli obblighi legali; e
- e. è sufficientemente assicurato contro i rischi di responsabilità.

² Un organismo di valutazione della conformità è abilitato alla verifica dello sviluppo sostenibile delle altre imprese (art. 964a n. 2 e 3 CO) se:

- a. garantisce che tutte le persone che dirigono le verifiche dispongono dell'abilitazione corrispondente;
- b. la sua struttura dirigenziale garantisce che i singoli mandati sono sufficientemente sorvegliati;
- c. è adeguatamente organizzato per eseguire la verifica.

³ Una persona è abilitata a dirigere verifiche dello sviluppo sostenibile (verificatore responsabile) se:

- a. ha svolto una formazione di cui all'articolo 4 capoverso 2 o è titolare di un diploma di scienze naturali rilasciato da un'università o da una scuola universitaria professionale;
- b. è incensurata; e
- c. dispone delle conoscenze specialistiche e dell'esperienza professionale necessarie per la verifica dello sviluppo sostenibile.

⁴ Le disposizioni della presente legge si applicano per analogia agli organismi di valutazione della conformità, ai membri dell'organo superiore di direzione o di amministrazione nonché della direzione aziendale e a tutte le persone che contribuiscono a fornire verifiche dello sviluppo sostenibile.

Art. 16a Standard di verifica e di garanzia della qualità

¹ Nel fornire servizi di revisione ai sensi dell'articolo 2 lettera a numeri 1 e 3, le imprese di revisione sotto sorveglianza statale devono attenersi agli standard determinanti per la verifica e la garanzia della qualità.

Disposizione transitoria della modifica del ...

Agli esercizi in corso al momento dell'entrata in vigore e agli esercizi che iniziano nei due anni successivi all'entrata in vigore si applica il diritto anteriore.

2. Codice penale⁶

Art. 325^{ter} cpv. 1 lett. a e b

¹ È punito con la multa sino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente:

- a. fornisce false indicazioni nelle relazioni di cui agli articoli 964a e 964c nonché 964l CO oppure omette di presentare tali relazioni;
- b. viene meno all'obbligo legale di tenere e conservare le relazioni conformemente agli articoli 964^{ter} e 964l CO.

Disposizione transitoria della modifica del ...

Agli esercizi in corso al momento dell'entrata in vigore e agli esercizi che iniziano nei due anni successivi all'entrata in vigore si applica il diritto anteriore.

⁶ RS 311.0